

**Sentenza:** 24 giugno 2010, n. 223

**Materia:** circolazione su strade regionali- dispositivi di sicurezza

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articolo 117 comma primo lettere h) e l) Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** legge Regione Campania 22 luglio 2009, n.10 (Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità "autovelox" sulle strade di proprietà regionale)

**Esito:** illegittimità costituzionale della legge in oggetto

**Estensore nota:** Ilaria Cirelli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna la l.r. 10/2009 della Regione Campania recante la disciplina di dispositivi, destinati all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità stabiliti dal d.lgs 285/1992 (Nuovo codice della strada), come l'autovelox. Secondo la difesa erariale, la disciplina di tali meccanismi, che costituiscono peraltro oggetto dell'approvazione e dell'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attiene al tema della sicurezza stradale e come tale rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma primo lettere h) ed l). Né, peraltro, la proprietà della strada da parte della Regione legittima quest'ultima ad un intervento legislativo di questo tenore.

In particolare il governo denuncia l'articolo 2 comma 1 della legge secondo il quale *"ai fini del corretto utilizzo, gli apparecchi di misurazione della velocità devono essere impiegati esclusivamente a scopo preventivo e per indurre una maggiore consapevolezza dell'uso dei mezzi di trasporto. Non è consentito l'uso repressivo di tali apparecchi."*

Tale disposizione, che vieta l'uso repressivo di tali meccanismi di sicurezza, comporta l'impossibilità del loro utilizzo per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e della loro applicazione nel sistema sanzionatorio, si pone in contrasto con il codice della strada che individua invece gli apparecchi in parola come strumento per la repressione delle violazioni su tutto il territorio nazionale, e risulta lesiva delle competenze dello Stato in materia di sicurezza nonché in materia di ordinamento civile e penale.

Viene poi censurata la previsione dell'articolo 5 della legge, che regola la tipologia della segnaletica dell'autovelox e la distanza che deve intercorrere tra questa e la postazione di quest'ultimo. Anche in questo caso il governo denuncia il contrasto della disposizione con il codice della strada, che stabilisce l'uniformità della segnaletica dei mezzi di regolazione e controllo su tutto il territorio nazionale, e con le già citate competenze statali esclusive di cui alle lettere h) ed l) dell'articolo 117 Cost.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, perché generico e, in subordine, infondato.

Con riferimento all'impugnato articolo 2, la difesa regionale afferma che la norma non contiene in alcun modo la volontà di svuotare della funzione sanzionatoria l'accertamento dell'eccesso di velocità registrato dall'autovelox ma si limita a prendere atto che, in materia di autovelox, l'ordinamento italiano mira all'esigenza di prevenire le infrazioni più che a reprimerle.

Quanto poi all'articolo 5, la norma è pressoché identica dell'articolo 2 comma 1 della norma statale in materia, di cui all'articolo 2 comma 1 del d.l. 117/2007.

La Corte Costituzionale giudica fondata la questione, richiamando preliminarmente la propria giurisprudenza sul punto (v. sent. 428 del 2004) che inquadra la disciplina della circolazione stradale nell'ambito delle competenze esclusive dello Stato senza peraltro distinguere, ai fini della competenza, tra strade statali, regionali o provinciali.

Le norme regionali impugnate e quelle che residuerebbero tendono, infatti, a *sostituirsi* a quelle del codice della strada e pertanto vanno dichiarate illegittime costituzionalmente.